

giunta al medesimo. Se ciò si ammettesse converrebbe distrurre o modificare la già seguita votazione; se invece si tratta d'una disposizione speciale (si riferisca o no più o meno direttamente alla materia dell'articolo già votato), la quale si presenti a forma di un nuovo e separato articolo, io non veggo perchè possa esserne vietata a qualsiasi deputato la presentazione. Certamente perchè questa nuova proposta abbia ad ammettersi, occorre che non tenda a modificare le disposizioni dell'articolo già approvato, perchè vi si opporrebbe il voto dato dalla Camera. Ma quando ciò non si verifichi e la proposta aggiunta si riferisca alla materia che forma oggetto di questo disegno di legge, non vi può essere ragione perchè l'approvazione dell'articolo 2 impedisca che questa nuova proposta venga discussa ed, occorrendo, approvata. Quindi pregherei l'onorevole presidente di dar lettura di quest'aggiunta. Se la medesima non urta coll'articolo 2 e s'attiene alla materia del presente disegno di legge, evidentemente si ha ancora libera la via per svolgerla, e può la Camera prenderla o non prenderla in considerazione.

PRESIDENTE. Ho già dichiarato che ritengo non potersi ammettere un'aggiunta all'articolo 2. Se poi si tratta d'un articolo, ogni deputato, come ho detto più volte, ha il diritto di presentare quelle disposizioni che la sua coscienza gli può suggerire. Se l'onorevole Villa ha un nuovo articolo che non impigli punto nell'articolo già votato, la Camera naturalmente può discuterlo, ma di questo giudicherò quando avrò sotto gli occhi la proposta dell'onorevole Villa.

(Il deputato Bosi presta giuramento.)

MANCINI. Chiedo di parlare su quest'incidente.

Siccome la proposta che intenderebbe svolgere l'onorevole Villa, ed intorno alla cui ammissibilità è sorto l'incidente, riguarda gli abusi dell'arresto preventivo e del sequestro degli stampati nella speciale materia che ci occupa, così io, per semplificare il lavoro della Camera, mi permetterei di indirizzarmi all'onorevole mio amico Villa pregandolo di esaminare se meglio non gli converrebbe ora di ritirare questa sua proposta, riservandola alla discussione di un progetto di legge, che, d'accordo, da noi due venne preparato per uno scopo più largo nella intiera materia dei reati di stampa, e che andiamo a deporre sul banco della Presidenza.

Così una proposta, che può dipendere da altri più generali principii, non si verrà a frammettere nella discussione di questa legge, ed a maggiormente ritardarla.

PRESIDENTE. Onorevole Villa, aderisce all'invito dell'onorevole Mancini?

VILLA TOMMASO. Non posso a meno di aderire all'invito del mio collega Mancini.

Se io ho creduto di dover intrattenere la Camera su di questo incidente, fu perchè mi parve che chi ha tempo non aspetti tempo, e che qualche volta il meglio

è nemico del bene, e che, rimandando la trattazione di questo importante argomento alla discussione di una legge d'iniziativa parlamentare, questa potesse soffrire quei ritardi che sempre noi vediamo seguire alle proposte nostre.

Se io potessi avere la parola dell'onorevole guardasigilli, che mi potesse assicurare, non dico già il pieno assenso, ma l'opera sua efficace perchè la proposta nostra possa in breve convertirsi in legge, io tanto più volentieri accederei all'invito fattomi, perchè spero che, col progetto di legge che andiamo a presentare, l'importante tema che noi stiamo trattando non sarà considerato nei rapporti che possono esistervi col Sommo Pontefice, ma bensì nell'ampia materia della stampa e per tutti i reati pei quali, appunto in questa difficile questione, noi dobbiamo dibatterci con certi arbitrii i quali io mi astengo per ora di qualificare.

RAELI, ministro di grazia e giustizia. Comprende bene l'onorevole Villa che io non potrei dare alcuna risposta per cosa che ignoro interamente; può essere però certo l'onorevole Villa e la Camera che, qualsiasi disposizione che possa essere confacente al buon andamento dell'amministrazione della giustizia e della cosa pubblica, sarà sempre tenuta in conto dal Ministero.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Villa aderisce alla proposta dell'onorevole Mancini.

Si riprende ora la discussione sull'articolo 3.

Il primo iscritto è l'onorevole Cencelli, che ha facoltà di parlare.

CENCELLI. Mi permetterà la Camera di trattenerla brevemente e richiamare la sua attenzione sulla parte seconda di quest'articolo, la quale si riferisce alle guardie che si crederebbe di conservare al Pontefice per la custodia dei suoi palazzi e per i suoi servizi personali.

Tralascio di parlare della prima parte dell'articolo perchè, riferendosi unicamente ad onorificenze, essendo stato accordato al Pontefice il titolo di sovrano, è naturale che anche nel regno riceva gli onori che si addicono ad un sovrano, e non è quindi il caso di spendere a tale proposito ulteriori parole.

L'articolo del primo schema di legge relativo alle guardie proposto dal Ministero fu lungamente discusso in Comitato privato. Gli onorevoli presenti in allora, che furono in gran numero, sulle proposte, sulle osservazioni fatte da taluni deputati, specialmente dall'onorevole Ruspoli, convennero nella determinazione che si dovessero queste guardie limitare non solo nel numero relativo a ciascun corpo, ma che di soprappiù si dovesse stabilire, determinare quali realmente fossero questi corpi di guardia che si dovessero conservare a servizio del Pontefice, e si rimase di concordia fra tutti che le sole due guardie necessarie ed utili pel servizio del Pontefice potevano essere la guardia nobile e la guardia svizzera, togliendo la palatina e quella di gendarmeria che attualmente sono in Vaticano.